

# CAMERA DEI DEPUTATI <sup>N. 734</sup>

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

MAGGIONI, ALIVERTI, VINCENZI, COSTAMAGNA

*Presentata l'11 novembre 1976*

Modifica dell'articolo 11 della legge 18 aprile 1975, n. 148 concernente disciplina sull'assunzione del personale sanitario ospedaliero e tirocinio pratico

ONOREVOLI COLLEGHI! — Come è noto con il decreto del Presidente della Repubblica del 27 marzo 1969, n. 130, venne disposta l'attuazione del tirocinio pratico ad assistente ospedaliero in sostituzione degli esami di idoneità. Con successiva norma vennero stabilite le modalità, i requisiti e la durata. In particolare per tutte le specialità mediche il tirocinio è fissato nell'ordine di 6 mesi, mentre per le specialità di radiologia ed anesthesiologia ha la durata di un anno.

Ai tirocinanti viene corrisposto un assegno mensile, nella misura del 50 per cento del trattamento economico tabellare attribuito all'assistente di ruolo a tempo pieno

esclusa ogni indennità; detto assegno mensile, ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 11 della legge 18 aprile 1975, n. 148, è dovuto per un solo periodo semestrale di tirocinio. Ciò crea una situazione non equa e punisce una categoria, quella dei radiologi e degli anestesisti, che, oltre ad essere maggiormente esposta a rischi e pericoli connessi alla professione, richiede un maggior periodo di tempo di tirocinio.

È per queste considerazioni che trova giustificazione la presente proposta di legge che si sottopone alla vostra attenzione e si auspica che venga approvata nel più breve tempo possibile.

## PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

L'ultimo comma dell'articolo 11 della legge 18 aprile 1975, n. 148 è modificato come segue:

« L'assegno mensile di cui al successivo articolo 74-*quater* è dovuto, per un solo periodo, per l'intera durata del corso ».